



LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – PEC

Dal 2009 i liberi professionisti sono rientrati nell'elenco delle categorie soggette all'obbligatorietà della PEC, ovvero, uno strumento che permette di dare valore legale ad ogni comunicazione trasmessa tramite la posta elettronica, lo stesso valore che ha una raccomandata con avviso di ricezione tradizionale.

Il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio indirizzo PEC all'Ordine di appartenenza che, a sua volta, è obbligato dalla normativa a trasmetterlo a INI-PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata.

ENPAPI, dal canto suo, prediligendo da tempo questo strumento per inviare tutte le comunicazioni agli iscritti nell'ottica di un processo di dematerializzazione, invita tutti gli assicurati a comunicare tempestivamente all'Ente il proprio indirizzo PEC utilizzando la sezione PRATICHE/ANAGRAFICHE PROFESSIONALI/DATI ANAGRAFICI dell'area riservata.

Si rammenta che l'Ente fornisce gratuitamente ai propri iscritti tale servizio e che è possibile richiedere la propria casella PEC all'interno della sezione dedicata nell'area riservata.

La casella PEC fornita da ENPAPI sarà sempre valida, anche a seguito di esonero dalla contribuzione dall'Ente, e potrà essere utilizzata per comunicare con la Pubblica Amministrazione e in tutti quei casi in cui sia richiesta (es. comunicazioni all'Agenzia delle Entrate).

Una volta attivata, l'accesso alla casella può essere effettuato dalla pagina <https://webmail.pec.enpapi.it> o impostando la casella su un client predefinito (es. Outlook).

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica segreteria.pec@enpapi.it.



LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI

Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione può concedere, con apposita delibera e su richiesta dell'interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni e interessi insoluti alla data della domanda.

La rateizzazione può essere concessa per importi superiori a € 1.000,00 per un massimo di 72 rate con cadenza mensile, di valore unitario non inferiore ad € 100,00 e, comunque, non oltre la data di maturazione del diritto a pensione.

Il tasso effettivo annuo di interesse applicato all'importo rateizzato per le istanze presentate nell'anno 2021 è pari al 2%.

Il mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, comporta l'immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 1186 c.c., con possibilità dell'Ente di procedere alla riscossione coattiva dell'intero saldo dovuto; in caso di ritardo nei pagamenti delle rate sarà applicato il regime sanzionatorio e gli interessi a norma degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Previdenza ENPAPI.

Il modulo di domanda, disponibile nella sezione GESTIONE PRINCIPALE/MODULISTICA/CONTRIBUZIONE del sito, deve essere inviato all'Ente all'indirizzo info@pec.enpapi.it, allegando copia di un documento di identità.

A seguito della presentazione della domanda di rateizzazione, l'ufficio provvederà a svolgere la relativa istruttoria e a sottoporre l'istanza all'Organo competente per la ratifica/delibera.

Il provvedimento sarà trasmesso nella sezione "COMUNICAZIONI" dell'area riservata, unitamente al piano di rientro e al modulo di accettazione che l'iscritto dovrà trasmettere all'Ente entro 45 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.



IL SUSSIDIO PER GLI INFERMIERI POSITIVI AL CORONAVIRUS O SOTTOPOSTI A ISOLAMENTO

Coloro che risulteranno positivi al coronavirus o che saranno costretti anche alla sola quarantena precauzionale per un periodo inferiore ai 30 giorni, sino al 31 dicembre 2021, potranno richiedere l'erogazione dell'indennizzo "Sussidio Quarantena Covid-19".

Questo intervento, quindi, affiancato al pacchetto assistenziale già regolamentato dall'Ente, svolgerà una funzione di protezione mirata nei casi in cui il periodo di inattività, causata dal contagio o dall'isolamento, sia inferiore ai 30 giorni previsti dalla regolamentazione vigente per poter presentare la domanda di indennità di malattia (coloro che hanno interrotto o interromperanno l'attività per un periodo pari o superiore a 30 giorni dovranno, quindi, presentare la domanda standard di indennità di malattia).

La domanda può essere trasmessa sino al 31 dicembre 2021, tramite la compilazione del form online nella sezione dedicata nell'area riservata e deve essere corredata da una certificazione sanitaria, attestante il periodo di isolamento, fiduciario o obbligatorio (data di inizio e termine isolamento).

Può essere presentata da tutti gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale in regola con la posizione contributiva sino all'anno 2019 o che abbiano un debito pregresso non superiore a € 3.000,00 (una eventuale rateizzazione del saldo 2019 o di un debito pregresso già concordata con l'Ente sarà ritenuta idonea per la presentazione della domanda).

La misura di sostegno, in forma ridotta (50%), è riconosciuta anche ai titolari di pensione o di un contestuale rapporto di lavoro dipendente non superiore al 50%.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere trasmessa sino al 31 dicembre 2021, tramite la compilazione del form online nella sezione dedicata attiva nell'area riservata, allegando una Certificazione sanitaria attestante il periodo di isolamento (data di inizio e termine isolamento) e la tipologia (fiduciario o obbligatorio).



LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

È disponibile nell'Area Riservata, sezione SERVIZI PREVIDENZIALI/CERTIFICAZIONI/CERTIFICAZIONE UNICA, la Certificazione Unica 2021, relativa agli emolumenti percepiti nell'anno 2020.

Si rammenta che la Certificazione Unica (CU) è una certificazione rilasciata a tutti coloro che hanno percepito nell'anno d'imposta precedente (anno 2020) emolumenti come: pensione, indennità di maternità, indennità di malattia e borse di studio.

È un documento fiscale utilizzato dai sostituti d'imposta per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



L'ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO - ANNO 2020

È disponibile nella propria Area Riservata, sezione CONTRIBUTI E PAGAMENTI/CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONE VERSAMENTI, l'attestazione dei versamenti eseguiti nell'anno 2020, ossia il riepilogo di tutti i pagamenti corrisposti da gennaio a dicembre 2020, distinti a loro volta per tipologia di contributo coperto (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità).

Si ricorda che costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986, art. 10). In particolare, sono interamente deducibili i contributi soggettivi e di maternità. Il contributo integrativo, al contrario, non risulta deducibile ad eccezione dei casi indicati nella risoluzione del 18/05/2006 n.69 dell'Agenzia delle Entrate.

L'attestazione sarà rilasciata a tutti gli iscritti contribuenti nell'anno 2020, attivi e non, che hanno effettuato pagamenti nel corso di tale annualità anche per periodi pregressi. Oltre ai versamenti direttamente eseguiti dall'iscritto, l'attestazione potrà indicare eventuali importi trattenuti da somme erogate dall'Ente a titolo di intervento assistenziale o di prestazione previdenziale, o somme oggetto di rimborso contributivo.